



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
ex Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	[1713] Progetto di completamento di Fiumicino Sud - Aeroporto Leonardo Da Vinci (RM). DM 236 del 8/08/2013, così come modificato dal D.M. n. 304 del 11/12/2014
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza condizioni ambientali A) nn. 3, 4, 5, 6, 8, 14 (per la fase in corso d'opera), 18, 20. Intervento "Fase Stralcio secondo - Svincolo area est con viadotto in scavalco autostrada" (progetto 26)
<i>ID Fascicolo</i>	4492
<i>Proponente</i>	ENAC
<i>Elenco allegati</i>	Parere CTVIA n. 3095 del 19/07/2019 Parere CTVIA n. 3120 del 20/09/2019

✓ Resp. Sez.: Pieri C.
Ufficio: DVA-D2-OCP
Data: 15/10/2019

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: DVA-D2
Data: 16/10/2019

✓ Resp. Seg. DG: Presta A.
Ufficio: DVA
Data: 17/10/2019

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO l’art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, inerente le attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto previsto dall’art. 23, co. 3 del medesimo D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il D.P.R. del 16 giugno 2017, n.120, recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, che ha abrogato il D.M. 10 agosto 2012, n.161, e gli articoli 41, comma 2 e 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 236 del 8 agosto 2013, dall’esito positivo con prescrizioni, relativo al “*Progetto di completamento di Fiumicino Sud - Aeroporto Leonardo Da Vinci*”, presentato da ENAC;

VISTO il D.M. n. 304 del 11 dicembre 2014, che ha parzialmente modificato il quadro prescrittivo del D.M. n. 236 del 8 agosto 2013;

VISTE in particolare le condizioni ambientali di cui alla lettera A) nn. 3, 4, 5, 6, 8, 14 e 20 del citato D.M. n. 236 del 8 agosto 2013, alla cui verifica di ottemperanza provvede il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la nota n. 12458 del 1 febbraio 2019, acquisita al prot. 2948/DVA 6 febbraio 2019, con cui ENAC ha presentato istanza per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali lett. A) nn. 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 4, 5, 6, 8, 14 (per la fase di corso d’opera), e 20 del D.M. n. 236 del 8 agosto 2013, relativamente all’intervento “Fase Stralcio secondo - Svincolo area est con viadotto in scavalco autostrada” (rif. progetto n. 26);

CONSIDERATO che detto “Progetto di completamento di Fiumicino Sud” è costituito da più interventi, i quali sono caratterizzati da diverse tempistiche di attuazione e conseguentemente da un diverso dettaglio raggiunto dalla progettazione esecutiva;

PRESO ATTO che il procedimento di verifica di ottemperanza oggetto del presente provvedimento concerne l’intervento relativo a “Fase Stralcio secondo "Svincolo area est con viadotto in scavalco autostrada” (rif. progetto n. 26);

VISTA la documentazione fornita dal Proponente a corredo dell’istanza;

VISTA la nota prot. 3662/DVA del 14 febbraio 2019 con cui è stato dato avvio all’istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS, n. 3095 del 19 luglio 2019, assunto al prot. n. 19091/DVA del 22 luglio 2019, costituito da n. 26 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

VISTA la nota n. 20252/DVA del 1 agosto 2019, con cui la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha chiesto alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS di fornire chiarimenti in merito ad alcuni punti del suddetto parere;

CONSIDERATA la nota n. 97217 del 20 agosto 2019, acquisita al prot. n. 21496/DVA del 20 agosto 2019, con cui ENAC ha fornito precisazioni in merito all'istanza presentata in data 1 febbraio 2019;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 3120 del 20 settembre 2019, assunto al prot. n. 24500/DVA del 27 settembre 2019, costituito da n. 10 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nel citato parere n. 3120 del 20 settembre 2019, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha fornito i chiarimenti richiesti,

DETERMINA

con riferimento al Decreto di compatibilità ambientale n. 236 del 8 agosto 2013, relativo al "Progetto di completamento di Fiumicino Sud - Aeroporto Leonardo Da Vinci", intervento "Fase Stralcio secondo - Svincolo area est con viadotto in scavalco autostrada" (rif. progetto n. 26)":

- **prescrizioni 3c, 3d, 4, 5, 6, 8, 14, 18, 20: ottemperate**
- **prescrizioni 3a, 3e, 3f: ottemperate con le seguenti condizioni:**
 - **si ritiene necessario che il proponente implementi il sistema di archiviazione dei dati di monitoraggio con una sezione dedicata alla fase di costruzione per tutti gli interventi relativi al progetto di completamento dell'aeroporto di Fiumicino Sud e che in essa, intervento per intervento, siano riportati gli elementi conoscitivi relativi alle attività svolte che hanno ripercussioni sulla tutela ambientale e i riscontri alle indicazioni dettate dalle verifiche di ottemperanza;**
 - **il sistema di archiviazione dati della fase di costruzione dovrà riguardare anche i siti di approvvigionamento e pertanto dovrà contenere la denominazione dei siti di cava e i relativi quantitativi realmente movimentati; analogamente dovrà essere indicato il sito di discarica in cui saranno eventualmente smaltite le terre scavate che risultano residuali delle lavorazioni e i relativi quantitativi;**
 - **qualora in sede di attuazione venissero assunte ottimizzazioni alle attività previste dal progetto esecutivo il proponente dovrà comunicare dette modifiche mediante l'implementazione del sistema di archiviazione dei dati di costruzione, dando conto dell'ottimizzazione ambientale conseguita.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, e al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)